

prof. MAURO RONCO
Università di Padova

L'ATTUALITÀ DI GIUSEPPE BETTIOL
NEL 100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA E
NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE^(*)

SOMMARIO: 1. La formazione del pensiero giuridico di Giuseppe Bettiol. – 2. Filosofia realista e concezione oggettiva del bene giuridico. – 3. Colpevolezza e pena retributiva. – 4. L'orizzonte culturale e civile di Giuseppe Bettiol.

1. *La formazione del pensiero giuridico di Giuseppe Bettiol*

Nel settembre 1945 Giuseppe Bettiol siglava la prefazione della Parte Generale del Diritto Penale, rivelando di aver scritto l'opera dal Natale del '42 all'agosto '43, affinché fosse pubblicata alla fine di quell'anno. Il Maestro pavano dichiarava di aver inteso “[...] *interpretare liberisticamente e quindi democraticamente un complesso legislativo che pure pretendeva di essere l'espressione di una concezione totalitaria dello Stato*”¹. Lo scopo era “[...] *di salvare tutta una tradizione di civiltà di cui l'Italia era andata sempre orgogliosa, particolarmente in momenti nei quali sembrava che una buia cortina di caligine fosse venuta a coprire anche le poche luci che agonizzavano*”². In Italia, tuttavia, la tradizione di civiltà, “[...] *non si era spezzata del tutto*”³, poiché tanto l’ “[...] *intelaiatura [...]*”⁴, quanto la “[...] *struttura di molte singole disposizioni del Codice non rispecchiano affatto una mentalità intenta decisamente a deprimere*

* Il testo, riveduto e arricchito delle note, è stato pronunciato nella “*Giornata in ricordo di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte*”, che si è tenuta nell'Archivio storico del Palazzo del Bo' dell'Università di Padova il 28 settembre 2007.

¹ BETTIOL, Prefazione alla prima Edizione del *Diritto Penale, Parte Generale*, settembre 1945, ora in *Diritto Penale, Parte Generale*, undicesima edizione riveduta e aggiornata, Padova, 1982, XXVII. Le edizioni del *Diritto Penale* di Bettiol sono state undici, le prime cinque per i tipi dell'editore Priulla di Palermo, le altre per i tipi della Cedam di Padova. V'è infine una dodicesima edizione del *Diritto Penale*, riveduta e integrata da Luciano Pettoello Mantovani, pubblicata a Padova, sempre per i tipi della Cedam, nel 1986, aggiornata, legislativamente e scientificamente, all'intero '85. Il *Diritto Penale* ha conosciuto una traduzione castigliana, Bogotá, 1965; una traduzione portoghese-brasiliana, São Paulo, 1966 (2° ed. 1977) e una traduzione portoghese, Coimbra, 1970.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

la libertà individuale di fronte a pretese esigenze collettive”⁵. Infatti, a differenza di quanto era accaduto “[...] con la legislazione penale sovietica e particolarmente con quella nazista [...]”⁶, il codice penale italiano del 1930 non aveva “[...] sacrificato principi che formavano ormai patrimonio comune di civiltà [...]”⁷, essendo stato in esso pienamente confermato il principio di legalità del reato e della pena ed essendo rimasto il reato ancorato a criteri oggettivi di garanzia per la “[...] sicurezza giuridica [...]”⁸.

Manifestata con chiarezza l'intenzionalità politica alla base del suo impegno scientifico e additato in Giacomo Delitala lo studioso che aveva aperto “[...] nuove vie all'indagine [...]”⁹ nel diritto penale, Bettiol enunciava con franchezza l'aspetto di novità della sua opera nel tentativo di svellere il diritto penale da un “pensiero”¹⁰ e da una “mentalità”¹¹ “naturalistici”¹², “[...] che comprimevano i valori supremi del diritto penale e privavano questo di ogni linfa vitale, di ogni vero valore”¹³.

In questo contesto faceva risuonare un forte appello alla centralità della persona umana, che finalmente, dopo le esasperazioni naturalistiche del positivismo criminologico, avrebbe dovuto essere studiata e trattata “[...] come individuo che ha una propria libertà e una propria dignità da tutelare”¹⁴. Poiché, proseguiva Giuseppe Bettiol, i problemi dell'azione, della colpevolezza e della pena sarebbero stati pienamente illuminati soltanto se “[...] posti a contatto con i supremi valori morali”¹⁵. Infatti, i problemi fondamentali del diritto penale, che pure aveva preteso di svincolarsi dall'etica, si comprendono solo “[...] in una concezione etica della vita”¹⁶.

Al momento della pubblicazione della Parte Generale del Diritto Penale Giuseppe Bettiol ha appena 37 anni. Eppure egli è già pervenuto all'apice della maturità scientifica, di cui danno conto adeguato l'acribia metodologica e la ricchezza contenutistica del *Diritto Penale*, frutto della sua partecipazione, a

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem*, XXVIII.

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ *Ibidem.*

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibidem.*

partire soprattutto dalla seconda metà degli anni '30, al dibattito europeo sul metodo, sull'oggetto e sui fini del diritto penale.

Le prime opere di Giuseppe Bettiol possiedono un carattere prevalentemente tecnico/giuridico, anche se rivelano interessi e preoccupazioni per tematiche che vanno al di là della mera interpretazione delle norme di diritto positivo.

Così è per gli scritti sulla partecipazione delittuosa, sia dolosa sia colposa, apparsi sulla Rivista Italiana nel 1930¹⁷; per la delineazione dei tratti essenziali del concorso di persone nel nuovo codice¹⁸ e per la problematica relativa al tentativo di partecipazione delittuosa¹⁹, pubblicati nel 1931 e nel 1932; per la monografia, del 1934, sull'ordine dell'autorità nel diritto penale, che offre una compiuta interpretazione dell'art. 51 del nuovo codice penale²⁰; per il saggio sul reato aberrante, pubblicato negli Scritti in memoria di Edoardo Massari, del 1936²¹; per gli articoli e le note sui temi processual-penalistici, verso la metà degli anni '30²² e, soprattutto, per la esemplare monografia su un argomento classico, a mezza via tra il diritto sostanziale e la procedura penale, concernente la "Correlazione fra accusa e sentenza nel processo penale", pubblicata per Giuffrè nel 1936²³; per l'approfondimento del significato della regola «*in dubio pro reo*», svolto come prolusione al corso di diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari, all'inizio dell'anno accademico 1936-37²⁴;

¹⁷ BETTIOL, *Sulla natura accessoria della partecipazione delittuosa nel codice vigente e nel progetto Rocco*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno II, 1930, ora in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, 1-14; ID., *Sul concorso di più persone nei delitti colposi*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno II, 1930, ora in *Scritti*, cit., 15-28.

¹⁸ ID., *I lineamenti dell'istituto del concorso di più persone nel reato, secondo il nuovo codice penale italiano*, in *Archivio Giuridico*, vol. CV., fasc. 2 (quarta serie), ora in *Scritti*, I, cit., 29-41.

¹⁹ ID., *Sul tentativo di partecipazione delittuosa*, in *Annali dir. proc. pen.*, anno I, fasc. 1, 1932, ora in *Scritti*, I, cit., 84-90.

²⁰ ID., *L'ordine dell'autorità nel diritto penale*, Milano, 1934, ora in *Scritti*, I, cit., 109-198.

²¹ ID., *Sul reato aberrante*, in *Scritti in memoria di Edoardo Massari*, Napoli, 1936, ora in *Scritti*, I, cit., 214-221.

²² ID., *Connessione di reati e procedibilità di ufficio*, in *Riv. st. urb.*, anno VII, 1933, n. 3-4, ora in *Scritti*, I, cit., 98-101; ID., *Sui rapporti fra contestazione dell'accusa e sentenza: imputazione come autore e condanna come partecipe*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno VII, 1935, n. 2, ora in *Scritti*, I, cit., 199-201; ID., *Sentenza penale di condanna e accertamento alternativo di fatti*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno VII, 1935, n. 4, ora in *Scritti*, I, cit., 202-210; ID., *Imputazione per reati connessi e condanna per reato unitario*, in *Scritti*, I, cit., 211-213.

²³ ID., *La correlazione fra accusa e sentenza nel processo penale*, Milano, 1936, ora in *Scritti*, I, cit., 222-306.

²⁴ ID., *La regola «in dubio pro reo» nel diritto e nel processo penale, Prolusione al corso di diritto e procedura penale, per l'anno 1936-37 nella R. Università di Cagliari*, in *Riv. it. dir. pen.*,

per il saggio “*Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale*”, apparso nel 1938 per la serie degli Studi Economici e Giuridici della medesima Università²⁵.

Questo filone di scritti, imperniati sulla rigorosa applicazione del metodo tecnico/giuridico, rivelano in Bettiol uno studioso a tutto campo, che domina con sicurezza tanto il diritto sostanziale quanto la procedura penale, in un’epoca in cui ancora non si era consumata l’esiziale frattura tra i due territori del giure penale.

Accanto a queste opere affiorano fin da subito nella produzione scientifica di Bettiol importanti contributi ai temi penalistici che stanno in relazione stretta con i fondamenti filosofici e con l’esperienza storica che innervano e sostanziano il diritto penale. Risalgono al 1931, infatti, una nota sull’applicazione analogica della legge penale in un caso particolare²⁶ e, soprattutto, la monografia su “*L’efficacia della consuetudine nel diritto penale*”²⁷, in cui, Bettiol critica i seguaci della scuola storica, i quali facevano riposare l’origine e l’essenza del diritto consuetudinario sullo spirito popolare, senza precisare in che cosa consistesse tale spirito e su quali fondamenti gli si potesse dare rilievo giuridico. In una prospettiva oggettiva e realistica Egli, invece, vede la consuetudine come la “[...] *proiezione spirituale nell’animo dei consociati di una norma di condotta osservata da lungo tempo, la quale s’impone come imperativo giuridico*”²⁸, ove uso ininterrotto nel tempo e convinzione soggettiva trovano il fondamento giuridico nella corrispondenza della regola consuetudinaria a un principio oggettivo di giustizia.

Sono del 1932 due scritti, il primo sulla dottrina del *Tatbestand* nell’ultima formulazione di Beling²⁹ e, il secondo, dedicato alla figura dell’insegne giurista germanico, morto improvvisamente la sera del 18 maggio 1932, di ritorno da una escursione ai piedi delle Alpi bavaresi³⁰. Gli scritti, pur brevi, attestano la

anno IX, 1937, n. 3, ora in *Scritti*, I, cit., 307-317.

²⁵ ID., *Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale*, in *Studi Economici giuridici della Università di Cagliari*, 1938, ora in *Scritti*, I, cit., 343-387.

²⁶ ID., *Applicazione analogica della legge penale nel caso di incesto fra affini di primo grado seguito da matrimonio segreto o di coscienza*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno III, 1931, n. 34, ora in *Scritti*, I, cit., 42-46.

²⁷ ID., *L’efficacia della consuetudine nel diritto penale*, Milano, 1931, ora in *Scritti*, I, cit., 47-83.

²⁸ *Ibidem*, 48.

²⁹ ID., *La dottrina del Tatbestand nella sua ultima formulazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno IV, 1932, n. 4, ora in *Scritti*, I, cit., 91-94.

³⁰ ID., *Ernesto Beling*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno IV, 1932, n. 4, ora in *Scritti*, I, cit., 95-97.

profondità degli studi di Bettiol, che aveva integrato l'insegnamento di Giacomo Delitala alla Cattolica di Milano con quello ricevuto in Germania dal Maestro di Monaco. Nella recensione del “*Die Lehre vom Tatbestand*” del 1930³¹, in cui il giurista tedesco aveva risposto alle osservazioni rivolte dagli studiosi all’opera del 1906 “*Die Lehre vom Verbrechen*”³², Bettiol coglie acutamente il cominciamento dell’offuscarsi della funzione metodologica del Tatbestand per la sistemazione degli elementi del reato. Commentando, infatti, l’apparizione in Beling, accanto al Tatbestand tradizionale, del nuovo concetto di “quadro dominante” (“Leitbild”), come Tatbestand legale del tipo particolare di reato, Bettiol, sempre determinato a sfuggire all’astrattezza vuota degli schemi formali, rileva come si affacci “*il pericolo dell’inutilità della parte generale del diritto penale*”³³. Il rilievo, pur sintetico, coglie il tentativo compiuto da Beling di recuperare una maggiore concretezza nella sistematica del reato, da costruirsi con il materiale vivo dell’esperienza storica.

2. *Filosofia realista e concezione oggettiva del bene giuridico*

Nel 1938 Giuseppe Bettiol è chiamato all’Università di Trieste. Si sviluppa, a partire da questo momento, fino alla pubblicazione del *Diritto Penale* nel 1945 e del “*Problema penale*”, apparso per i tipi di Priulla nel 1948, ma frutto di un corso di filosofia del diritto dei mesi invernali 1944-1945³⁴, la profonda riflessione filosofica, etica, politica e giuridica, che conduce Bettiol a farsi rinnovatore della scienza giuridica italiana. V’è una analogia, al riguardo, tra il progetto di rinnovamento di Bettiol e quello avviato da Hans Welzel in Germania, il cui orientamento finalistico l’Autore italiano menziona espressamente, nella prefazione del giugno 1950 alla seconda edizione del *Diritto Penale*, come possibile criterio scientifico grazie al quale rivedere il tradizionale sistema tripartito del reato³⁵. Ciò che distingue rigorosamente la proposta di Bettiol da quella coeva di Welzel è il ritorno senza incertezze di Bettiol ai principi

³¹ BELING, *Die Lehre vom Tatbestand*, Tübingen, 1930.

³² BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tübingen, 1906.

³³ BETTIOL, *La dottrina del Tatbestand*, cit., 94.

³⁴ ID., *Il problema penale*, Palermo, 1948, ora in *Scritti*, II, cit., 620-707.

³⁵ Nella *Prefazione alla seconda edizione del Diritto Penale*, Bettiol dichiara di non escludere che “[...] in una eventuale terza edizione il sistema possa essere riveduto sulla base di quel criterio finalistico proprio all’agire umano che – particolarmente per merito di Welzel – ha permesso di estollere dal cieco mondo della natura il momento intelligente e veggente dell’azione umana [...]” (*Diritto Penale*, cit., XXVI).

della filosofia realistica classica, da lui conosciuta principalmente attraverso l'insegnamento neo-tomistico, in specie attraverso Francesco Olgiati (1886-1962), professore dal 1933 di storia di filosofia e di filosofia all'Università Cattolica di Milano³⁶.

L'affinamento del pensiero di Bettiol, compiutosi nel corso del dibattito europeo che Egli sostenne, senza molti compagni in Italia, è veramente straordinario, per essere approdato, già nel 1940, a una visione, totalmente autonoma, basata sulla filosofia tomistica, di cui costituisce testimonianza inequivoca lo scritto *"Sistema e valori del diritto penale"*³⁷.

Il problema cruciale del diritto penale, che si radica sull'esame del rapporto tra diritto ed etica, concerne lo statuto epistemologico e ontologico del bene giuridico. Il primo approccio di Bettiol a questo tema fondativo è del 1938. L'articolo, apparso sulla Rivista Italiana di Diritto Penale, è intitolato *"Bene giuridico e reato"*³⁸. Bettiol è ben conscio della crisi che il concetto di bene giuridico sta in quel frangente storico attraversando. Si tratta di una crisi provocata non soltanto da ragioni politiche, come spesso restrittivamente si pensa, ma da radicali aporie filosofiche. Bettiol condivide le critiche, mosse da più parti, sin dall'inizio degli anni trenta, al concetto c.d. "liberale" di bene giuridico. Per vero, tale nozione "liberale" si era presentata, per l'intero arco del positivismo giuridico nel XIX e nei primi decenni del XX secolo, in almeno due versioni, ben distinte tra loro, rispettivamente rappresentate dai grandi criminalisti germanici Karl Binding e Franz von Liszt. Per il primo, ascrivibile politicamente alla corrente del liberalismo autoritario, il punto di partenza è costituito dalla posizione della norma a opera dello Stato, onde il bene giuridico consisterebbe, in "[...] tutto ciò che agli occhi del legislatore costituisce un valore per l'ordinamento giuridico"³⁹. Per il secondo, ascrivibile alla cor-

³⁶ Una menzione espressa a Francesco Olgiati è contenuta nella Prefazione alla seconda edizione, ove Bettiol spiega la genesi dell'idea del "valore", centrale nella sua opera, nella "[...] scuola concreta e formativa di Francesco Olgiati" (*Diritto Penale*, cit., XXVI), ove nell'idea del "[...]valore [...] armonicamente confluiscono storia e criterio di valutazione della stessa" (*Ibidem*), nonché nella Prefazione alla terza edizione dell'aprile 1955, in cui Bettiol ricorda l'apprezzamento di Olgiati verso Welzel nello scritto del filosofo *Postilla a Welzel*, in *Jus*, 1952, 74 (*Diritto Penale*, cit. XXIII).

³⁷ BETTIOL, *Sistema e valori del diritto penale*, in *Jus*, anno 1940, fasc. IV, ora in *Scritti*, I, cit., 491-503.

³⁸ ID., *Bene giuridico e reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno X, 1938, n. 1, ora in *Scritti*, I, cit., 318-329.

³⁹ BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, I, Leipzig, 1885, 169: il bene giuridico è «[...] alles, was in den Augen des Gesetzgebers für die Rechtsordnung von Wert ist, dessen ungestörte Erhal-

rente della socialdemocrazia di ispirazione materialistica, il bene giuridico, in una prospettiva utilitaristica, consisterebbe in quella realtà materiale alla cui modificazione o alla cui non modificazione ciascun componente del corpo sociale attribuisce un interesse⁴⁰.

In entrambe le scuole di pensiero, invero, il bene giuridico finiva per svolgere un ruolo residuale e marginale, poiché, nella prima, il bene giuridico rimaneva schiacciato dalla cogenza del potere dello Stato e, nella seconda, esso era offuscato dalla ineludibile necessità dell'evoluzione sociale, all'interno di un quadro utilitaristico e materialistico. Il concetto di bene giuridico aveva smarrito, così, all'interno di entrambe le scuole, il valore originario, ed era divenuto inidoneo a delimitare, secondo il principio della libertà, il campo del diritto penale.

In Italia la situazione scientifica era, se possibile, ancora più confusa. Il concetto di bene giuridico, infatti, era entrato tardivamente, dopo la lunga stagione classica, nella dogmatica penalistica, già devitalizzato e spogliato di ogni valore e significato "deontologico" o "critico"⁴¹. Allo sfocarsi del contrasto tra "classici" e "positivisti", il concetto era stato accolto nell'ambito della scuola tecnico/giuridica, come criterio metodologico e sistematico, interno al diritto positivo dello Stato, allo scopo di interpretare e classificare i beni e gli interessi oggetto della tutela statale. Con sincretismo tutto tecnico/giuridico, indifferente quasi completamente alle diverse ascendenze filosofiche, Arturo Rocco aveva accolto nel suo sistema le ispirazioni tanto di Binding quanto di von Liszt, riducendo il bene giuridico a categoria/contenitore di ogni interesse che il giudizio sovrano del legislatore contempla come oggetto del reato⁴². Poi, mentre Vincenzo Manzini, nel suo orientamento antifilosofico, aveva accolto la nozione sincretistica e formalistica di Rocco, e con questa nozione si era accinto all'immane opera interpretativa del codice del 1930⁴³, Francesco Antolisei, per scuotersi di dosso il formalismo dominante, aveva ricalcato le posizioni germaniche di Schwinge e di Zimmerl, concorrendo oggettivamente a erodere la stabilità del concetto di bene giuridico⁴⁴.

tung er deshalb durch Normen sicherstellen muss [...]».

⁴⁰ VON LISZT, *Der Begriff des Rechtsgutes im Strafrecht und in der Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 8, 1888, 141 s.

⁴¹ Per rilievi in tal senso cfr. RONCO, *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico*, in *Commentario sistematico al Codice Penale. Il reato*, Bologna, 2, I, 2007, 85.

⁴² Cfr. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913, *passim* e soprattutto 31 ss.

⁴³ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, I, Torino, 1981, *passim* e soprattutto 624 ss.

⁴⁴ ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, ora in ID., *Scritti di*

Bettiol, pur critico nei confronti della nozione liberale, mantiene invece rigorosamente, a differenza di Antolisei, tale nozione al centro del diritto penale. E ciò non soltanto per ragioni garantistiche di certezza del diritto, ma altresì per ragioni intrinseche alla natura e agli scopi del diritto penale

Nello scritto del 1938, dedicato in particolare alla critica della concezione espressa da Schaffstein⁴⁵, da Gallas⁴⁶, e, in chiave spiccatamente politica, da Rauch⁴⁷, il Maestro dell'Università di Padova ribadiva alcuni punti fermi che sarebbero rimasti preziosi anche nella successiva stagione, di rinascita del concetto, a partire dagli anni '70 dello scorso secolo, e che riassumo qui di seguito: 1. la nozione di antiggiuridicità oggettiva come espressione della lesione di un bene protetto non può essere assorbita dalla nozione di colpevolezza come violazione di un obbligo imposto da una norma di legge. Ciò perché il diritto, anche in una concezione autoritaria dello Stato che, tuttavia, rifiuti l'indebito assorbimento dell'individuo nell'orbita dello Stato, "[...] è per natura sua regola dell'attività dei singoli e norma dell'operare degli organi statuali"⁴⁸, onde "[...] non si può negare l'esistenza di sfere di libera attività per la tutela di reciproci interessi"⁴⁹; 2. la considerazione degli scopi della norma penale non può e non deve essere richiamata per restringere o per estendere la portata protettiva dei beni giuridici propri della norma penale. Sì che la fattispecie deve essere formulata in modo che "[...] né la certezza giuridica della sua esistenza nell'animo dei consociali rimanga scossa da una sua difettosa formulazione [...] né la sicurezza giuridica sia da tale applicazione compromessa"⁵⁰; 3. se può ammettersi che l'interpretazione teleologica della norma è in grado di condurre l'interprete a una maggiore aderenza alla vita, è però soprattutto da sottolineare che l'interpretazione teleologica ha pur sempre natura conoscitiva

diritto penale, Milano, 1955, 97 ss., il quale, sul rilievo che non tutti i reati proteggono un bene già esistente, onde esistono reati senza un vero e proprio danno o pericolo (*ivi*, 113), ha proposto "di sostituire alla nozione tradizionale di oggetto della tutela quella di scopo della norma" (*ivi*, 120), poiché "uno scopo non manca mai nella norma penale, mentre [...] un oggetto tutelato, un bene protetto può non riscontrarsi".

⁴⁵ Di SCHAFFSTEIN, cfr. soprattutto *Das Verbrechen eine Rechtsgutsverletzung?*, in *Deutsches Strafrecht*, 1935, 97; ID., *Der Streit um das Rechtsgutsverletzungsdogma*, in *Deutsches Strafrecht*, 1937, 335.

⁴⁶ Di GALLAS cfr. *Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen als Rechtsverletzung in Gegenwartfragen der strafrechtswissenschaft*, in *Festschrift zum 60. Geburtstag von Graf W. Gleispach*, Berlin-Leipzig, 1936.

⁴⁷ Di RAUCH, cfr. *Strafrechtslehre in ihrer politischen Bedeutung*, Leipzig, 1936.

⁴⁸ BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 321.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*, 326.

e non creativa⁵¹. Sì che tra l'opinione di Mezger, per cui l'interpretazione ha natura creativa in quanto un elemento emotivo e irrazionale si troverebbe alla base del processo mentale⁵², e l'opinione di Grispigni, che ne afferma la natura conoscitiva, perché l'interprete deve tener conto unicamente dello scopo fissato nella legge dal legislatore⁵³, Bettiol sceglie con decisione la posizione del positivista italiano, "[...] *sia perché essa si oppone a una confusione tra giudice e legislatore [...] sia perché è più conforme alla reale natura dell'attività interpretativa*"⁵⁴.

Negli anni successivi Bettiol approfondisce sul piano filosofico questa problematica. Nel 1938 appare sulla Rivista Italiana un articolo che prende in esame il rapporto tra la giurisprudenza degli interessi e il diritto penale⁵⁵. Bettiol apprezza l'indirizzo realista, ma, sottolineando che il bene comune della società non è riducibile alla trama degli interessi materiali, nega recisamente che alla base di ogni norma giuridica stia sempre la risoluzione imperativa di un conflitto di interesse. E ciò, se può dirsi in generale per ogni ramo del diritto, vale in modo del tutto particolare per il diritto penale, che non tanto si prefigge di risolvere conflitti di interesse, quanto piuttosto di tutelare obiettivamente i valori della vita sociale⁵⁶.

Nella prolusione al Corso di diritto penale nell'Università di Trieste, del 21 novembre 1938, "*Sul metodo della considerazione unitaria del reato*"⁵⁷, egli, sempre in risposta a Dahm⁵⁸ e Schaffstein⁵⁹, pur postulando un rinnovamento realistico della metodologia analitica, svolge una forte critica dogmatica all'unitarismo, concludendo che esso "[...] *non è il metodo più adatto per intendere in pieno la natura del reato e le finalità proprie a ciascuno dei suoi elementi*"⁶⁰.

Nel 1939 Bettiol pubblica, per i tipi di Giuffrè, la monografia "*Sul reato*

⁵¹ *Ibidem*, 328.

⁵² MEZGER, citato da Bettiol dall'edizione italiana del *Diritto penale*, Padova, 1935, 102.

⁵³ GRISPIGNI, citato da Bettiol dal *Corso di diritto penale*, Padova, 1937, 412, n. 2.

⁵⁴ BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, cit., 329.

⁵⁵ ID., *Giurisprudenza degli interessi e diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno X, 1938, n. 4, ora in *Scritti*, I, cit., 330-342.

⁵⁶ *Ibidem*, 340.

⁵⁷ ID., *Sul metodo della considerazione unitaria del reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno X, 1938, n. 5 e 6, ora in *Scritti*, I, cit., 388-399.

⁵⁸ DAHM, *Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1937, 57 B., 225-294.

⁵⁹ SCHAFFSTEIN, *Rechtswidrigkeit und Schuld im Aufbau des neuen Strafrechtssystem*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1937, 57 B., 295-336.

⁶⁰ BETTIOL, *Sul metodo*, cit., 399.

proprio"⁶¹. L'ispirazione ad affrontare il tema è politica, ma la trattazione è svolta con impeccabile maestria tecnico-giuridica, tanto che questo scritto è senz'altro una pietra miliare della dogmatica penalistica italiana. Qui mi preme soltanto osservare che l'opera, condotta sul tema del reato commesso da soggetti che rivestono una posizione da cui scaturiscono doveri pregnanti nei confronti della collettività, vuol essere, ed obiettivamente è, una risposta implacabilmente critica della teoria del tipo di autore, elaborata inizialmente da Erik Wolf⁶², sviluppata da Dahm e Schaffstein e, infine, esposta compiutamente da Mezger, nell'articolo *Die Straftat als Ganzes*, per cui ogni fattispecie legale, con i suoi scarni elementi di fatto, si limiterebbe a determinare i tipi d'autore penalisticamente rilevanti⁶³.

Nel 1940 Bettiol pubblica gli scritti a mio avviso più significativi per comprendere l'approdo del suo percorso scientifico. Mi riferisco in particolare a "*Rilievi metodologici sul concetto di azione*"; "*Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale*"; e soprattutto a "*Sistema e valori del diritto penale*", il primo pubblicato sulla *Rivista Italiana* e gli altri due sulla rivista *Jus* dell'Università Cattolica di Milano⁶⁴.

Nel primo scritto il Maestro patavino critica sia la nozione naturalistica di azione, di ascendenza lisztiana, sia la concezione normativistica, di ascendenza bindinghiana, perché espressive, la prima, di uno schematismo naturalistico e, la seconda, di uno schematismo legale⁶⁵. Bettiol approda, in dialogo proficuo con il primo Welzel⁶⁶, a una nozione finalistico/sociale di azione, in forza della quale l'agire umano non va ridotto allo schema della causalità meccanica, bensì colto nell'unità finalistica e valorativa degli elementi oggettivo e soggettivo dell'azione in relazione all'offesa al bene giuridico. La nozione penalistica di azione va desunta dalla realtà sociale, con tutti i valori che in un certo momento storico ne determinano la struttura, sulla base del principio per cui

⁶¹ ID., *Sul reato proprio*, Milano, 1939, ora in *Scritti*, I, cit., 400-464.

⁶² Erik WOLF, *Die Typen der Tatbestandsmäßigkeit*, Breslau, 1931; ID., *Vom Wesen des Täters*, Tübingen, 1932.

⁶³ MEZGER, *Die Straftat als Ganzes*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1937, 57 B., 675-701.

⁶⁴ BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, n. 1, ora in *Scritti*, I, 465-478; ID., *Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale*, in *Jus*, 1940, fasc. I, ora in *Scritti*, I, cit., 479-490; ID., *Sistema e valori del diritto penale*, in *Jus*, 1940, fasc. IV, ora in *Scritti*, I, cit., 491-503.

⁶⁵ ID., *Rilievi metodologici*, cit., 473.

⁶⁶ Bettiol ha di fronte lo scritto di WELZEL, *Studien zum System des Strafrechts*, apparso sulla *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1938, 58 B., 491-566.

agire significa operare per fini coscienti⁶⁷. Peraltro, un'azione finalistica si riscontra anche nel delitto colposo, in cui: *“Sull'elemento della volontà ha il predominio quello della causalità [...], ma di una causalità che poteva dall'agente evitarsi qualora questi avesse esaminata con maggiore attenzione la situazione concreta nella quale ha operato”*⁶⁸.

L'articolo *“Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale”* svolge una durissima critica all'irrazionalismo, all'intuizionismo e all'eticismo delle concezioni germaniche della scuola di Kiel, che rivestivano all'epoca posizione egemone in Germania. Bettiol non rinuncia al fondamentale legame tra etica e diritto penale, ma mette in guardia dal confondere il preteso eticismo delle dottrine germaniche *“[...] con la concezione etica che è propria del pensiero cristiano”*⁶⁹. Occorre qui citare testualmente le parole del Maestro: *“[...] tra una concezione del diritto penale in senso cattolico e una concezione tedesca a sfondo etico quale essa si presenta nelle opere dei penalisti contemporanei [...]”* v'è *“[...] un contrasto molto netto, perché questa ultima rappresenta la negazione di un'etica superiore espressione di una volontà razionale, in quanto è pura e semplice espressione di esigenze prettamente naturalistiche dalle quali esula ogni soffio di spiritualità”*⁷⁰. E ancora, contro un'etica soggettivistica, *“[...] che fa dell'utile momentaneo la regola suprema di moralità di ogni azione e viene a negare la personalità morale dell'individuo e la sua responsabilità di fronte a Dio”*⁷¹, Bettiol proclama l'incompatibilità assoluta del pensiero cristiano con il nazionalsocialismo: *“Facendo appello ai principi superiori dell'etica i giuristi cattolici intendono un'etica che sia invece l'espressione delle esigenze razionali dell'uomo e come tale essa si presenta nelle sue regole fondamentali come universalmente valida e non sottoposta al capriccio dei singoli”*⁷².

Nello scritto successivo *“Sistema e valori del diritto penale”* Bettiol, per fondare la sua nozione realistica, oggettiva, concreta e socialmente adeguata di bene giuridico, affronta il dialogo non più soltanto con le degenerazioni irrazionalistiche, bensì anche con le premesse filosofiche neo-kantiane che stanno all'origine del rinnovamento normativistico e anti-naturalistico della dogmatica tedesca degli anni '30. Il rinnovamento del diritto penale – che si svolge per ondate successive, prima quella teleologica rappresentata da Schwinge

⁶⁷ BETTIOL, *Rilievi metodologici*, cit., 476.

⁶⁸ *Ibidem*, 477.

⁶⁹ ID., *Sui recenti orientamenti metodologici*, cit., 484.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

e Zimmerl⁷³, poi quella irrazionalista di Dahm, Schaffstein, Gallas e Mezger⁷⁴ – obbedisce in buona parte all'apparizione del pensiero neo-kantiano e al sorgere della filosofia dei valori, che gravita in forma decisiva sul piano del diritto e della scienza giuridica. Per mano di Windelband, Rickert, Lask e degli altri filosofi dei valori si perviene alla fondazione di un incongruo dualismo metodologico fra le scienze dell'essere e quelle del dover essere, con la crescente normativizzazione della teoria del diritto⁷⁵. Emil Lask, che ebbe decisiva influenza nella formazione del relativismo valutativo di Gustav Radbruch (ben espresso da costui nel capitolo sul dualismo metodologico e sul relativismo nella sua *Filosofia del diritto*)⁷⁶ giunse al riguardo a sostenere che il diritto doveva essere concepito “[...] *come un regno di significati puri, da sganciarsi dai supporti reali sui cui si è soliti fissarlo*”⁷⁷.

Il problema, dunque, fondamentale, anche per il diritto penale, come Bettiol sottolinea in *“Sistema e valori”* è quello filosofico del rapporto tra il mondo dell'essere e quello del dover essere. Contro ogni relativismo valutativo e ogni irrazionalismo soggettivistico il richiamo del Maestro patavino è al radicamento del valore nell'essere, secondo quanto la ragione universalizzabile di ciascun uomo è in grado di comprendere. Tanto il legislatore quanto l'interprete hanno il compito ineludibile di fondare il valore nell'essere, alla luce della ragione universale dell'uomo: soltanto in questo modo la legge può essere giusta e l'interpretazione può garantire la libertà dell'uomo e il valore pri-

⁷³ All'origine dell'indirizzo teleologico è HONIG, *Die Einwilligung des Verletzten*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1919, 100-109; per il compiuto sviluppo del teleologismo cfr. SCHWINGE, *Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre*, Bonn, 1930, 27 ss.; SWINGE e ZIMMERL, *Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken im Strafrecht*, Bonn, 1937, 60 ss., cui si rinvia per l'ampia bibliografia sull'importante dibattito nella dottrina germanica avvenuto nei primi decenni del secolo XX.

⁷⁴ Si vedano le citazioni alle note 58, 45, 46, 63.

⁷⁵ Wilhelm Windelband (1848-1915) è noto alla storia della filosofia per aver dato inizio alla cosiddetta scuola neokantiana dei valori o scuola del Baden; Heinrich Rickert (1863-1936), allievo di Windelband, costruisce il regno dei valori come autonomo e trascendente tanto il mondo psichico quanto il mondo fisico. I valori si pongono come un dover essere trascendente rispetto al soggetto conoscente (Cfr. in particolare l'opera *Der Gegenstand der Erkenntnis*, 1892). Emil Lask (1875-1915) mira a fornire con i suoi studi di logica (*Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre*, 1911; *Die Lehre vom Urteil*, 1912) il fondamento per la ricostruzione di una filosofia dei valori.

⁷⁶ RADBRUCH, *Grundzüge der Rechtsphilosophie*, 1. Auflage Leipzig, 1914, in particolare il capitolo *“Das Wesen der Rechtsphilosophie”*, 1-29 dell'edizione originale, ora in *Gesamtausgabe herausgegeben von Arthur Kaufmann*, 2, Heidelberg, 1993.

⁷⁷ LASK, *Filosofia giuridica*, trad. castigliana di Robert Goldschmidt, Buenos Aires, 1946, 74, citato da FERNÁNDEZ, *Bien juridico y sistema del delito*, Buenos Aires, 2004, 95.

mario della giustizia per l'intera società⁷⁸.

Le ultime pagine di *“Sistema e valori”* sono al riguardo significative. Se il valore nascesse soltanto dalla relazione del soggetto con il bene, si scaverebbe un solco tra il mondo reale e il mondo dei valori giuridici. In realtà – scrive Bettiol –: *“Così non è. Il valore tutelato da una norma è bensì un valore giuridico in quanto entra in contatto con il mondo del diritto, ma ciò non significa che al di fuori di questa relazione esso non abbia anche un significato proprio: prima di essere un valore giuridico è un valore sociale scaturente dall'ordine immanente nella realtà delle cose. Il mondo nel quale il diritto vive non è il mondo della natura governato dalla legge di causalità, non è il mondo considerato come un agglomeramento caotico che acquista ordine e significato solo a contatto con le forme architettoniche dello spirito umano, ma è il mondo sociale impregnato di valori religiosi, morali, politici ed economici che il diritto in un dato momento viene a tutelare. Non è, quindi, che il diritto, scendendo dal regno ideale dei valori, venga a dare un significato alla realtà sociale, perché questo ha un significato e un valore che le sono propri e che esistono indipendentemente dalla tutela giuridica: il diritto non crea ma trova preesistenti nella realtà sociale (che non è la realtà naturalistica) i valori la cui tutela si dimostra in un dato momento necessaria per il bene e per il progresso della civiltà. Il concetto giuridico si ricava, quindi, da questa realtà, dall'ordine esistente nella medesima che impone all'uomo di agire secondo il fine essenziale della sua natura ragionevole”*⁷⁹.

3. Colpevolezza e pena retributiva

Con questa attitudine, eminentemente realistica e razionale, Giuseppe Bettiol è pronto ad affrontare i compiti ardui che gli si presenteranno innanzi, non soltanto come giurista, ma anche come uomo politico e legislatore. Animato dall'aspirazione alla riforma del codice penale del 1930 – come scrive nella prefazione alla prima edizione del *Diritto Penale* – in una prospettiva che metta l'uomo, ente libero e moralmente responsabile, al centro del diritto penale, Giuseppe Bettiol partecipa intanto ai lavori della Costituente, ove

⁷⁸ BETTIOL, *Sistema e valori*, cit., 498: *“Il valore non è [...] una categoria astratta di un mondo irreal che avrebbe una esistenza propria, parallela a quella del mondo reale, con il quale ogni tanto verrebbe dalla nostra mente messo in relazione, ma è un rapporto tra l'ordine che sussiste nella realtà e l'uomo considerato nella sua essenza di animale ragionevole e nella sua personalità morale”*.

⁷⁹ *Ibidem*, 501.

contribuisce, in larga misura, insieme con altri grandi giuristi di orientamento cattolico, Giovanni Leone e Aldo Moro in particolare, all'elaborazione delle norme penalistiche della Costituzione.

È impossibile seguire in questa sede la produzione scientifica di Giuseppe Bettiol nella stagione successiva all'entrata in vigore della Costituzione. Mi limiterò, pertanto, dopo aver ricordato l'indimenticabile ricostruzione sintetica dei principali temi penalistici ne *"Il problema penale"*, pubblicato nel 1948⁸⁰, a sottolineare, per un verso, la permanenza della medesima fondazione filosofica del diritto penale – evidente, tra gli altri scritti, soprattutto ne *"L'odierno problema del bene giuridico"*, del 1959⁸¹ – e, per un altro verso, la perfetta congruenza delle concezioni relative all'azione, alla colpevolezza e alla pena con la fondazione filosofica realistica del bene giuridico.

Nello scritto del 1958 la critica del Giurista di Padova è principalmente rivolta contro l'interpretazione dialettica del bene giuridico nel quadro della cosiddetta dogmatica marxista. Il fondamento metafisico realista conduce Bettiol a lamentare l'assenza di certezza e di garanzia in un concetto imperniato sul materialismo economico e sottoposto alla dialettica provocata dal conflitto di classe. Il bene giuridico smarrisce così ogni radicamento oggettivo e si trasforma in strumento del peggiore soggettivismo, nel senso che la "[...] *nozione del reato tende a personalizzarsi, e presentarsi [...] come la manifestazione di una personalità anti-sociale e quindi pericolosa per gli interessi politici della classe dominante*"⁸². Di qui la rigorosa conclusione che *"Non è la dogmatica penale dell'occidente (a sfondo liberale) che ha dissolto in termini soggettivi la nozione del reato mettendo a repentaglio la sicurezza giuridica, ma è, invece, il marxismo penalistico che, dopo di avere dialetticamente dissolta ogni nozione di bene giuridico, ha personalizzato e quindi risolto in termini soggettivi la nozione di reato stesso ancorandola al concetto della pericolosità sociale"*⁸³.

Preziosi sono gli scritti di Giuseppe Bettiol sulla pena e sulla colpevolezza⁸⁴. Egli è stato il più insigne rappresentante del retribuzionismo in Italia.

⁸⁰ ID., *Il problema penale*, in *Scritti*, II, cit.

⁸¹ ID., *L'odierno problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.*, Nuova Serie, anno II, 1959, n. 3, testo italiano della conferenza tenuta il 12 maggio 1959 nell'Aula Magna dell'Università di Würzburg, ora in *Scritti*, II, cit., 911-924.

⁸² *Ibidem*, 916.

⁸³ *Ibidem*, 917.

⁸⁴ Sul tema della retribuzione molti sono gli scritti di Giuseppe Bettiol, alcuni dei quali si ricordano qui in rapida sintesi. BETTIOL, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., 725 ss.; ID., *Aspetti etico-politici della pena retributiva*, in *Jus*, 1941, fasc. I, ora in *Scritti*, I, cit., 504-513; ID., *Pena retributiva e poteri discrezionali del giudice*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno XIII, 1941, n. 2-3, ora in

Per il Maestro patavino la retribuzione incardina la pena nel mondo morale e, per questo, è la sola idea di pena che rispetta la dignità della persona umana, mettendo in disparte ogni considerazione utilitaristica o finalistica, che strumentalizzerebbe la persona a profitto di obiettivi a lei esterni. Naturalmente l'idea retributiva agisce nei limiti della necessità sociale. Pertanto il diritto penale deve essere mite, la pena proporzionata alla gravità del delitto e favorire la rieducazione del colpevole⁸⁵. Soprattutto, per Bettiol, il diritto penale retributivo vuole il rispetto della dignità umana; di conseguenza, la commisurazione e la esecuzione, oltre a puntualizzarsi in relazione al fatto, debbono adattarsi alla personalità del colpevole, in un processo continuo di umanizzazione

Scritti, I, 524-530; ID., *In tema di unificazione di pena e di misura di sicurezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, anno XIV, 1942, n. 3, ora in *Scritti*, II, cit., 565-577; ID., *Colpevolezza normativa e pena retributiva, prolusione al Corso di diritto penale nell'Università di Padova*, 1943, ora in *Scritti*, II, cit., 602-619; ID., *Il problema penale*, cit., 697-707; ID., *Repressione e prevenzione nelle esigenze costituzionali*, in *Studi in memoria di Arturo Rocco*, Milano, 1953, II, ora in *Scritti*, II, 838-848; ID., *Punti fermi in tema di pena retributiva*, in *Studi in onore di Alfredo De Marsico*, Milano, 1960, ora in *Scritti*, II, cit., 937-948; ID., *Dal diritto penale al diritto premiale*, in *Riv. it. dir. pen.*, Nuova Serie, anno III, 1960, n. 3, ora in *Scritti*, II, 949-958; ID., *Il mito della rieducazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, anno IV, 1963, n. 3, ora in *Scritti*, II, cit., 995-1004.

⁸⁵ Bettiol fu sempre animato dalla preoccupazione che non si affermasse un concetto di "rieducazione" di tipo positivistico, che trasformasse l'essenza della pena in una misura di sicurezza. Nella seduta alla Costituente del 15.4.1947 Giuseppe Bettiol, insieme con Giovanni Leone, presentò un emendamento all'art. 21 del Progetto (poi divenuto l'articolo definitivo 27), che suonava: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", proponendo il testo seguente: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolino il processo di rieducazione morale del condannato". Sull'invito del Presidente della Prima sottocommissione di ritirare l'emendamento, Bettiol espressamente dichiarò "Anche a nome del collega Leone Giovanni, affermo che non siamo disposti a ritirare il nostro emendamento, per il semplice fatto che vogliamo proprio evitare di entrare nell'atmosfera d'una determinata scuola, per evitare, cioè di prendere con una norma costituzionale, posizione rispetto al contenuto dottrinario d'una tendenza penalistica, piuttosto che d'un'altra, per esprimere, invece, una esigenza che possa trovare la sua concretizzazione sul piano politico e sul piano giuridico./ In secondo luogo, la nostra formulazione non esclude l'accentuazione della necessità della rieducazione del condannato. / Ci permettiamo, anzi di proporre la soppressione dal nostro emendamento della parola "processo" e di dire: "o che ostacolino la rieducazione morale del condannato", per sottolineare la necessità che la pena, nel suo concreto modo di essere, sia tale da giovare direttamente alla rieducazione morale del condannato, senza mettere questo principio in forma dogmatica all'inizio dell'articolo" (*Atti dell'Assemblea Costituente*, Seduta di martedì 15.4.1947, 906). La votazione sull'emendamento Bettiol/Leone, cui si associò anche Aldo Moro, dette un esito contrastato. Si fece una prima votazione per alzata e seduta e l'esito della stessa apparve incerto. Si procedette alla votazione per divisione e la Presidenza dichiarò che l'emendamento non era stato approvato, nonostante le perplessità di vari componenti dell'Assemblea. La richiesta di Aldo Moro e di Giovanni Leone, di procedersi all'appello nominale, non fu accolta (*ibidem*, 910).

volto al ripristino autonomo nel condannato dei valori essenziali della convivenza civile⁸⁶.

In ogni caso, tuttavia, il senso della pena non deve essere svilito in una società che voglia progredire non solo economicamente, ma anche sul piano della giustizia e della pace. Al riguardo resta indelebile il monito di Bettiol inciso ne *“Il problema penale”*, secondo cui: *“La società si disgrega non solo quando viene attaccata dal di fuori per opera della malavita, ma quando l'autorità che la regge dimentichi di dare riconoscimento alle idee morali fondamentali, tra cui quella retributiva”*⁸⁷. Le parole del penalista di Padova vanno alla radice del problema penale, per la cui soluzione sono parimenti indispensabili tanto l'attenzione al bene comune quanto il rispetto della dignità umana.

Sul tema della colpevolezza Bettiol, messa in evidenza la superfluità della c.d. concezione psicologica, come concetto di genere ordinatore a livello superiore del dolo e della colpa, è sostenitore della colpevolezza normativa, come giudizio di rimprovero che ha per referente la capacità del soggetto di comprendere e di volere il fatto antigiuridico⁸⁸. Onde la colpevolezza è assente tutte le volte in cui la situazione concreta è tale per cui non ci si poteva aspettare dal soggetto agente una motivazione diversa da quella psicologicamente verificatasi. Sotto questo profilo, Bettiol, tenendo sempre vincolata la colpevolezza al fatto concretamente realizzato, o almeno, alla molteplicità dei fatti realizzati dal medesimo soggetto, allarga al massimo l'oggetto cui essa fa riferimento, fino a riconoscere efficacia impeditiva della colpevolezza all'ignoranza e all'errore di diritto. Sottolineando che anche *de iure condito* tali stati rilevano per la diminuzione della pena, sollecita, già nel *“Problema penale”*, la cancellazione dell' *“insopportabile finzione”*⁸⁹, dettata nell'art. 5 del codice, *“[...] almeno nel senso che l'ignoranza crassa e l'errore invincibile dovrebbero essere tenuti presenti per escludere la possibilità di un rimprovero nei riguardi del soggetto agente”*⁹⁰.

4. L'orizzonte culturale e civile di Giuseppe Bettiol

Nell'approfondimento della colpevolezza Giuseppe Bettiol ha speso il suo impegno di scienziato e di uomo fino alla conclusione della sua vita operosis-

⁸⁶ BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, in *Riv. dir. pen.*, 1949, fasc. I, in *Scritti*, II, cit., 739-749.

⁸⁷ BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 703.

⁸⁸ Sul tema cfr. sinteticamente il pensiero di BETTIOL, in *Diritto Penale*, P.G., cit., 376 ss.

⁸⁹ BETTIOL, *Il problema penale*, cit., 692.

⁹⁰ *Ibidem*, 693.

sima. Ritengo non sia incongruo delineare una parabola nello svolgersi del suo pensiero, in un itinerario che dalla sottolineatura dell'essenziale polo dell'antigiuridicità è approdato al richiamo dell'altrettanto fondamentale polo della colpevolezza. Mirabile è la coerenza del percorso compiuto: la giustizia, oggetto e fine del diritto penale, deve piegarsi verso il colpevole, per tener conto il più possibile della sua fragilità e della sua debolezza.

L'attenzione che Bettiol ha prestato al diritto penale della "*Gesinnung*"⁹¹ non significa per nulla e in nulla rinuncia all'ancoraggio rigoroso del reato all'antigiuridicità del fatto, tassativamente determinata, bensì inserzione di un supplemento di attenzione alla personalità morale del condannato per formulare un giusto giudizio retributivo.

Una delle lezioni brasiliane, tenute nel 1980 all'Università di San Paolo, su invito del Professore Edvaldo Alves da Silva, è proprio dedicata a questo tema. Può notarsi qui, come in altri scritti dell'ultima stagione scientifica, una sottolineatura soggettivistica che, senza distaccare il giudizio di rimprovero dal fatto di reato, intende andare oltre la "[...] *superficie delle cose e dei problemi* [...]"⁹², focalizzando l'attenzione su momenti di disvalore interiore, come il disprezzo, la violenza, la brutalità, la leggerezza, la temerarietà, di cui il giudice deve tenere conto nella graduazione della pena.

Il ricordo delle lezioni brasiliane mi guida verso un'ultima riflessione. Giuseppe Bettiol amò la patria, tanto la patria piccola del Friuli, in cui nacque a Cervignano giusto 100 anni fa, quanto la patria grande italiana, che Egli rappresentò con onore alla Costituente e al Parlamento, a partire dal 1948, e del cui Governo egli fu Ministro, alla Pubblica Istruzione nell'8° Gabinetto De Gasperi. Ma il suo amore per la patria terrena – come è l'amore di coloro che non fanno di essa un idolo, perché attendono la patria celeste – non fu esclusivo, ma si allargò alla patria di tutti che è il mondo intero.

Sono ben pochi i giuristi italiani che abbiano saputo portare – come Bettiol

⁹¹ Cfr. riassuntivamente BETTIOL, *Diritto Penale. P.G.*, cit. 303 ss. e tematicamente ID., *Stato di diritto e "Gesinnungsstrafrecht"*, in *Festschrift für Hans Welzel. Zum 70. Geburtstag*, Berlin-New York, 1974, 185; un cenno in ID., *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane. Sul problema della colpevolezza*, Padova, 1987, 19, in cui Egli, rispondendo alle critiche di chi aveva sostenuto che, attraverso il riferimento alla "*Gesinnung*", si tentasse un ritorno al diritto penale della volontà (*Willensstrafrecht*) o a quello del sentimento (*Gefühlsstrafrecht*), ha sostenuto: "Nulla di più falso perché il diritto penale della volontà è un indirizzo politico-criminale da noi sempre rifiutato, mentre il diritto penale del sentimento è un orientamento metodologico diretto a rinnegare le esigenze della logica tradizionale a solo favore di istanze intuizionistiche-sentimentali".

⁹² ID., *Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane*, cit., 26.

– il pensiero italiano al di là della nostra frontiera. Nell’Iberoamerica ancora oggi il nome del Maestro patavino è pronunciato con ammirazione. Egli approfittò di ogni occasione, tanto in Europa, quanto in Sud America, quanto in Africa, ove fu professore in Somalia nell’ambito del mandato fiduciario dell’ONU all’Italia, per svolgere il magistero di giurista e per dire la parola di un diritto penale incentrato sulla dignità dell’uomo, capace di contendere con la forza del diritto tanto la violenza anomica dei cittadini quanto il terrore dello Stato, alla luce del principio: “[...] *che il regno del terrore non è solo quello dove manca una legge ed impera l’arbitrio, ma è anche quello dove essa supera i limiti della proporzione nell’intento di fermare la mano ai delinquenti*”⁹³.

⁹³ ID., *Il problema penale*, cit., 705.

Il punto su...
I recenti progetti di codificazione

